

EVITA IL FAIDATE

ANCHE SE È PRECOMPILATO, IL 730 NON È FACILE COME DICONO.

In molti casi occorrono conoscenze fiscali specifiche ed è indispensabile essere aggiornati sulle complesse e numerose norme del nostro sistema fiscale.

Le istruzioni per la compilazione del 730 sono contenute in oltre 80 pagine e trattano gli argomenti nella loro generalità.

Casi specifici o particolari possono non trovare risposta e generare l'errore o l'omissione.

Il contribuente può intervenire direttamente confermando, modificando o integrando i dati contenuti nella dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia o, in alternativa, può rivolgersi al CAAF che gli presterà l'assistenza fiscale garantendo competenza e professionalità.

Il contribuente deve, in ogni caso, rivolgersi al CAAF se si accorge, dopo il termine di scadenza della presentazione del modello 730, di aver commesso errori nella compilazione o di aver confermato un 730 precompilato in modo errato o incompleto.

I VANTAGGI DEL CAAF

Il contribuente che si rivolge al CAAF, lo delega ad accedere alla dichiarazione precompilata e a presentare il 730. Affida a professionisti il compito delle verifiche e l'onere delle responsabilità.

Il CAAF, infatti, si assume tutte le responsabilità e sarà tenuto a pagare al Fisco, in caso di errori, le imposte, le sanzioni e gli interessi. Fatto salvo, naturalmente, il caso in cui il contribuente abbia indotto il CAAF in errore tenendo una condotta dolosa o gravemente colposa.

Per il 730 presentato al CAAF, modificato o no, i controlli documentali verranno effettuati nei confronti del CAAF anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all'Agenzia delle Entrate che potrà richiedere al contribuente solo la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Il modello 730 presentato tramite CAAF non è sottoposto al controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate, nemmeno nell'ipotesi di rimborso superiore a 4.000 euro.

Se, invece, il contribuente provvede in autonomia il rimborso è posticipato in quanto subordinato alla verifica dell'Agenzia.

**PER NON PERDERE I TUOI DIRITTI
E NON INCORRERE IN SANZIONI**

RIVOLGITI A

Teorema Soc. Coop

0522 45.72.90

Via Lelio Orsi 3/d
42121 Reggio Emilia

.....
SIAMO PRESENTI
IN TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA
.....

SERVIZI CONVENZIONATI

CGIL
CAAF
emilia
romagna

**IL CAAF
LO SA
COME
SI FA**

www.caafemiliaromagna.it

**DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2016**

**IL
FAIDATE
NON FA
PER TE?**



**IL CAAF
LO SA
COME
SI FA**

SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI
teorema
REGGIO EMILIA
Società Cooperativa

0522 45.72.90

IL 730 È PRECOMPILATO MA...

ANCHE QUEST'ANNO NON ARRIVA A CASA

Il modello 730 precompilato sarà disponibile in via telematica sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 Aprile 2016. Il contribuente, per vederlo, deve essere in possesso di PIN e PASSWORD.

Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati provvisti di una Certificazione Unica (CU) rilasciata dal Sostituto d'Imposta per l'anno 2015.

POTRESTI NON TROVARCI TUTTO

Quest'anno aumentano i dati contenuti nella dichiarazione precompilata ma ancora non saranno presenti tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione anzi, come nel caso delle spese sanitarie, le informazioni sono sicuramente parziali.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che quando gli elementi in suo possesso sono incompleti, i relativi dati non verranno inseriti nella dichiarazione precompilata ma indicati in un prospetto informativo e andranno valutati ed inseriti a cura del contribuente che se ne assume la responsabilità in caso di futuri controlli. È il caso, ad esempio, delle spese relative a ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sostenute nel 2015 che non verranno pre-inserite nella dichiarazione e necessiteranno quindi di verifica da parte del contribuente.

POTRESTI PERDERE DELLE OPPORTUNITÀ

La dichiarazione precompilata dall'Agenzia potrebbe non riportare tutti i dati che il contribuente ha interesse a dichiarare determinando minori crediti o pagamenti insufficienti con relativo addebito di sanzioni ed interessi.

A partire dal 2016, il 730 precompilato conterrà anche i dati di spese sanitarie e relativi rimborsi ma non tutte le spese sanitarie sostenute nel 2015 saranno pre-caricate nel Modello 730 in quanto non tutti i soggetti che operano nell'ambito del Servizio Sanitario sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Nel 730 precompilato non saranno indicate le spese relative ad alcune prestazioni sanitarie rese da figure abilitate all'arte ausiliaria della professione medica (ad esempio psicologi, fisioterapisti, logopedisti, veterinari) come non verranno indicati tutti i farmaci da banco (anche veterinari) o i dispositivi medici acquistati senza prescrizione medica.

Inoltre, L'Agenzia delle Entrate inserirà nel Modello 730 precompilato solo le spese mediche automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente, mentre le spese mediche agevolabili solo a particolari condizioni, saranno inserite in un apposito foglio informativo e dovrà essere a cura del contribuente l'inserimento nell'apposito rigo del modello 730 dopo aver verificato la sussistenza di determinati requisiti soggettivi necessari alla detraibilità della spesa.

PER QUANTO RIGUARDA I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, SE QUESTI RISULTANO A CARI-

CO DI PIÙ CONTRIBUENTI, LE SPESE SANITARIE VERRANNO INSERITE NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IN PROPORZIONE ALLA PERCENTUALE DI CARICO FORNITA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA CON LE CU, A PRESCINDERE DA QUALSIASI VALUTAZIONE DI CONVENIENZA O DA CHI HA SOSTENUTO L'EFFETTIVO PAGAMENTO.

SE FAI DA TE HAI TUTTE LE RESPONSABILITÀ

Il contribuente che conferma la dichiarazione precompilata resta comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria non solo per gli eventuali redditi non indicati ma anche per eventuali dati non corretti contenuti nel 730 precompilato con la sola eccezione delle spese deducibili e/o detraibili. Tuttavia anche con riguardo a tali oneri l'Agenzia può procedere a controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per poterne fruire.

Così, ad esempio, nel caso in cui la dichiarazione precompilata contenga un importo pagato per interessi sul mutuo contratto per l'acquisto della casa, se il contribuente non vi abita più e non corregge l'importo indicato nel precompilato sarà passibile di sanzioni oltre che del recupero dell'imposta e degli interessi.

Qualora invece il contribuente modifichi o integri la dichiarazione precompilata risponderà anche per i tutti i dati precompilati dall'Agenzia, nessuno escluso.

NON DIMENTICARE CHE

In ogni caso va precisato che la dichiarazione precompilata non confermata equivale a dichiarazione non presentata e che di conseguenza il contribuente che deve imposte allo Stato si troverà in una situazione di omessa dichiarazione (con l'addebito delle relative sanzioni) mentre il contribuente che vanta un credito nei confronti dello Stato non verrà rimborsato.



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 730/2016

NUOVO QUADRO K

Gli amministratori di condominio sono tenuti a presentare la dichiarazione per trasmettere all'anagrafe tributaria sia gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare antecedente, sia i dati catastali dei condomini interessati dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese risultano detraibili al 36-50% da parte dei condòmini, con una ripartizione che va in base ai millesimi.

Gli amministratori di condominio, sino all'anno scorso, in caso di presentazione del modello 730, erano tenuti anche a presentare il modello Unico compilando il relativo quadro AC: da quest'anno possono utilizzare il nuovo quadro K inserito nel Modello 730.

SPESE DI ISTRUZIONE

Introdotta la detrazione del 19% per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

SPESE FUNEBRI

Saranno detraibili le spese funebri sostenute nel 2015 per la morte di persone, anche senza un vincolo di parentela con esse, per un importo massimo, riferito a ciascun decesso, di euro 1.550,00.

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Elevato da 2.065 a 30.000 euro annui, l'importo massimo per le erogazioni liberali alle ONLUS, su cui beneficiare della detrazione del 26%.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO, SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Sono state prorogate per l'anno 2015 le detrazioni:

- **del 50%** per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- **del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un importo non superiore a 10.000 euro;
- **del 65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- **del 65%** per le spese in interventi per l'adozione di misure antisismiche.

Nell'ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene inoltre riconosciuta a partire dall'anno 2015 la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

ANCHE QUEST'ANNO, PER LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SCEGLI L'ESPERIENZA, LA COMPETENZA E LA CORTESIA DEL NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE.

IL CAAF CGIL LO SA COME SI FA.